## **AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226	
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI PRATI DA SFALCIO E PISTE DA	
SCI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRENTO IN LOC. VARIE DEL	
MONTE BONDONE (TN)	
(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)	
In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice	
dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. del giorno 08/10/2024, tra:	
- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche	
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA	
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.	
Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963, domiciliato per	
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il	
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di	
Sopramonte, parte concedente assistita da rappresentante della	
е	
- l'Azienda Agricola con sede a in via	
n, C.F P. IVA, rappresentata dal sig.	
nato a il, residente a in via	
n. C.F, parte affittuaria assistita da,	
rappresentante della,	
facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive	
Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento, in	
deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto	
	·

nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di	
Trento, le parti stipulano il seguente contratto di affittanza agraria:	
Art. 1	
L'Azienda forestale affitta a i prati da sfalcio o le piste da sci ubicati	
in varie località del Monte Bondone (TN), della superficie complessiva di metri	
quadrati , evidenziate nell'allegato , per le porzioni effettivamente	
concesse in uso corrispondenti al lotto n. , documenti che costituiscono	
parte integrante ed essenziale della presente contratto, dei quali la parte	
affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio.	
Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale	
esclusivamente per lo sfalcio.	
Art. 2	
La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di	
sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 10 novembre 2030,	
data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da	
persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.	
Art. 3	
E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi	
in via tacita.	
Art. 4	
Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in	
complessivi Euro (), che la parte affittuaria si impegna a	
versare con le seguenti modalità:	
Euro entro il 28 febbraio di ciascun anno di validità del	
presente atto.	

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte	
dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella	
misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per	
le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di	
tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di	
comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente	
a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.	
l versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento dei bollettini	
pagoPA che verranno spediti a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda	
forestale almeno un mese prima della scadenza di pagamento annuale.	
Art. 5	
E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in	
tutto o in parte, i terreni concessi in uso.	
Art. 6	
Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari,	
addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni	
concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.	
Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle	
aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di	
fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico	
della cotica erbosa.	
Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di	
pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o	
testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.	
Art. 7	

Sulle aree prative di cui all'art. 1 l'Azienda forestale si riserva la facoltà di	
autorizzare il pascolo autunnale e manifestazioni di particolare interesse di	
carattere turistico/ricreativo, previo accordo con il conduttore e il ristoro di	
eventuali danni e il mancato sfalcio.	
L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con	
decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i	
motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero	
da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.	
Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di	
pubblico interesse.	
Art. 8	
E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile	
dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà	
l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.	
Art. 9	
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,	
l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà	
competente il Foro di Trento.	
Art. 10	
Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto	
stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile	
in quanto applicabili.	
Art. 11	
I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che	
quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e	
quanto sopra stabilito e stato concordato dalle parti da 1010 rappresentate e	
4	

pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi	
e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.	
Art. 12	
Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano	
reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e	
14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna	
informativa	
Art. 13	
Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.	
Art. 14	
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^ - della	
tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Trento, lì	
L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO	
dott. Maurizio Fraizingher	
IL RAPPRES. SINDACALE IL RAPPRES. SINDACALE	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, d	1
comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3	
4, 5, 6, 7 e 8.	
Letto, firmato e sottoscritto	
L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO	
dott. Maurizio Fraizingher	
5	

## **ALLEGATO 4**

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

IL RAPPRES. SINDACALE	IL RAPPRES. SINDACALE	
6	3	

## Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 08/10/2024 09:39:41

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834